



Verbale dell'Assemblea Straordinaria 2023

In data 27 aprile 2023 presso la sala riunioni della Croce Rossa di Bordighera, si tiene in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea straordinaria AVO INTEMELIA, per decidere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Discussione ed approvazione proposta modifica Statutaria: modifica art. 3 ed abrogazione art. 9 Statuto - soppressione del Collegio dei Revisori - Organismo Sociale non obbligatorio ai sensi del D.lgs 117/2017;
- 2) Rinnovo delle cariche Statutarie: elezione componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Il presidente Pietro Paolo Guglielmi dichiara aperta l'Assemblea alle ore 16.20.

Presenze totali 58

- Soci presenti personalmente nr. 39
- Deleghe nr. 19

Viene nominata, per alzata di mano, Segretario di assemblea, la Volontaria Giuliana Amuri.

L'Assemblea delibera di invertire l'ordine del giorno, si procede quindi alla all'esame del secondo punto all'OD.G

Si procede all'esame del 2) punto all'Ordine del Giorno.

Candidati al Consiglio Direttivo sono i seguenti Volontari:

AMURI GIULIANA,
BIAMONTI GIAMPIERO,
GOZZI GISELLA,
GUGLIELMI EMANUELA,
GUGLIELMI PIETRO PAOLO,
ROSA CLARA,
TRUCCO LUCIANA

Vengono nominati dall'assemblea i tre scrutatori nelle persone dei Volontari:
Francesca Bonvissuto, Katia Piccone, Sonia Nicolosi.

Si procede alla votazione egli scrutatori procedono allo spoglio ed al conteggio dei voti.

Questa la conta dei voti:

AMURI GIULIANA.	nr	20
BIAMONTI GIAMPIERO:	nr	13
GOZZI GISELLA:	nr	3
GUGLIELMI EMANUELA:	nr	9
GUGLIELMI PIETRO PAOLO:	nr	46
ROSA CLARA:	nr	32
TRUCCO LUCIANA:	nr	33

Si proclamano eletti e, quindi, risultano comporre il nuovo Consiglio Direttivo:

AMURI GIULIANA;
BIAMONTI GIAMPIERO;
GUGLIELMI PIETRO PAOLO;
ROSA CLARA;
TRUCCO LUCIANA.

Il Volontario Biamonti Giampiero preso atto, rinuncia alla sua carica, pertanto, viene sostituito dalla prima non eletta sig.ra Guglielmi Emanuela.

Si procede all'esame ed alla discussione del 1) punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente rappresenta, a giudizio del Consiglio Direttivo, la necessità di dover apportare un'ulteriore modifica allo Statuto e, pertanto, propone all'Assemblea di deliberare la soppressione dell'Organismo del Collegio dei Revisori. Questo in quanto la nuova legge di riforma del Terzo Settore prevede che questo Organo Sociale sia obbligatorio soltanto per le Associazioni il cui totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia superiore a 110.000,00 euro, e che abbia ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per oltre 220.000,00 euro nonché un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 5 unità.

Nel nostro caso lo Statuto prevede l'Organismo del Collegio dei Revisori dei conti per cui, pur non avendo neanche lontanamente i requisiti richiesti dal Legislatore, siamo comunque, obbligati al rispetto delle rigide prescrizioni in materia e che risultano assai gravose per la nostra Associazione.

I Revisori dei conti, infatti, debbono essere iscritti al relativo Albo e questo comporta per l'Associazione degli oneri economici, inoltre i Revisori debbono rispondere ad una serie di requisiti per poter svolgere il loro incarico e quindi non risulterebbero di facile individuazione.



Per questo motivo riteniamo che sia più agevole procedere alla soppressione di detto Organismo attraverso l'abrogazione dell'art. 9 dello Statuto e la modifica dell'art. 3 eliminando il riferimento al Collegio dei Revisori tra gli Organismi Statutari.

Si procede alla discussione e, quindi, la proposta viene posta in votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

Lo Statuto con le modifiche approvate viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

In chiusura il Presidente ringrazia i Volontari ed il Consiglio Direttivo, un particolare ringraziamento va alla Consiglieria Simonella Sandri non più ricandidata per motivi di salute.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30

La segretaria

Giuliana Amuri

Il Presidente

Pietro Paolo Guglielmi



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANREMO	
Registrato il 18/05/2023 n° 395/II	Specifica delle imposte
Esatti € ESERTE	Rag. Ispa €
con le modalità previste dal D.L. n° 237/97.	Rag. pz. €
IL DIRETTORE	Trascriz. €
	Catasto €
	Bollo €
	TOTALE € ESERTE

Il Funzionario
Gianfranco ASCHERO



[Handwritten signature]

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI ZONA INTEMELIA
O.D.V.**

STATUTO

COME MODIFICATO A SEGUITO APPROVAZIONE ADEGUAMENTI OBBLIGATORI

AI SENSI DEL DLGS 117/2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

27 APRILE 2023



Articolo 1

DENOMINAZIONE

E costituita un'Associazione denominata "A.V.O ZONA INTEMELIA – ODV" con durata illimitata, in seguito denominata Associazione, che si qualifica come Organizzazione di Volontariato.

L'Associazione utilizzerà in tutti i rapporti sia interni che esterni tale dizione o l'acronimo "ODV"

Essa si ispira a principi di solidarietà sociale, è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopi di lucro e agisce in conformità e nei limiti del D.Lgs 117/2017 e ssmm.

L'Associazione ha sede legale in Bordighera (IM) in via Aurelia 147, mentre quella operativa e la Segreteria sono allocate presso l'Ospedale Saint Charles di Bordighera. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede purchè nell'ambito della stessa città.

Articolo 2

SCOPI

L'AVO Zona Intemelìa O.D.V. esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lettera C del d. Lgs. 117/2017 e ssmm per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale intesa nel più ampio senso del termine, con la partecipazione di tutte le persone di buona volontà che vogliono prestarsi a tale scopo e con divieto di svolgere attività diversa da questa.

L'Associazione si impegna a promuovere l'azione diretta dei propri soci nelle strutture ospedaliere e socio assistenziali a livello provinciale con un servizio qualificato e gratuito per assicurare una presenza di amichevole sostegno ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo e ogni possibile aiuto e sussidio.

Tale attività escluse tuttavia qualunque mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. L'opera dei volontari integra ma non si sostituisce ai compiti perseguiti e alle responsabilità assunte dall'entità ospedaliera e/o socio assistenziale nel complesso in cui l'associazione svolge la sua attività.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri. La durata delle cariche è di un triennio.



I Consiglieri non possono ricoprire l'incarico per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. Tutte le cariche sono gratuite.

Qualora venga a mancare un membro di un organo collegiale esso sarà sostituito per cooptazione con delibera dell'organo collegiale di appartenenza. Il nominato per cooptazione cesserà dall'incarico alla stessa scadenza degli altri membri del collegio. La cooptazione non è ammessa in caso di singolarità dei membri superstiti.

Articolo 4

SOCI – AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI

Al fine di assicurare la realizzazione e l'adempimento dei propri fini istituzionali, l'associazione provvederà alla formazione dei volontari attraverso l'organizzazione di un corso di formazione base ed un Tirocinio di 100 ore di apprendimento in servizio, affiancato da un Tutor, superato il quale, previo colloquio dimostrativo di acquisita capacità, il Consiglio Direttivo delibererà, su domanda dell'interessato, l'ammissione a socio, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro, 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività dell'associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità da concordarsi con il Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Al socio non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'associazione per danni subiti nel corso del proprio servizio presso le strutture convenzionate o per responsabilità che gli derivino da danni causati direttamente o indirettamente in conseguenza od occasione del servizio stesso. La rinuncia al diritto di rivalsa vale anche nel caso in cui le coperture assicurative predisposte dalle strutture nella quali l'Associazione, risultino per qualsiasi motivo, incapienti.

Dimissioni del socio – Le dimissioni dall'Associazione, non necessariamente motivate, sono comunicate per iscritto presso la sede operativa ed hanno effetto immediato purchè il dimissionario sia in regola col pagamento della quota sociale.

Sospensioni ed espulsioni – Il Socio può essere sospeso per un periodo non superiore a tre mesi con delibera del Collegio dei Probiviri e su proposta del Consiglio Direttivo, quando la sua condotta associativa contrasti gravemente con lo spirito e le finalità dell'Associazione. La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto e motivato e può essere deliberata solo in caso di reiterazione della condotta censurata. I provvedimenti di richiamo e di espulsione sono assunti solo a seguito di formale audizione dell'interessato di cui deve essere redatto specifico verbale. Il socio inquisito può rinunciare all'audizione o sostituirla con una comunicazione scritta a valere quale formale contraddittorio. Le delibere del Collegio dei Probiviri sono affisse in apposito Album esposto nella sede operativa per la durata di due mesi.

Articolo 5

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo e delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezione fatta per quelle demandate espressamente a diverso Organo sociale. Deve essere convocata anche qualora ne faccia richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, da un numero di soci pari ad almeno il quaranta per cento degli associati.

L'Assemblea viene convocata con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione dell'avviso (sms, fax e mail, raccomandata a.r. e simili) con anticipo di almeno quindici giorni ed è retta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea.

L'Assemblea:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- b) elegge, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato delle revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sul programma annuale dell'associazione;
- j) ratifica la quota annuale deliberata dal Consiglio.

L'Assemblea straordinaria ha competenza per la modifica dello Statuto, la trasformazione, la scissione, la fusione, lo scioglimento ed in questa ipotesi della devoluzione del patrimonio dell'associazione. Per la sua validità è necessaria la presenza dell'80% dei soci, in prima convocazione, e di metà più uno in seconda, anche per delega ad altro socio.

In prima convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Non sono ammesse più di due deleghe per socio, tanto per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria.

Articolo 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone fisiche.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' costituito da 5 componenti e dura in carica tre anni. Nella sua prima riunione, convocata dal Consigliere più anziano, elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce una volta al mese, salvo i mesi di luglio e agosto; esso delibera validamente con la presenza di almeno tre membri ed in caso di parità di voto quello del Presidente vale il doppio.

Il Consiglio provvede al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare all'esame delle domande di associazione, alla organizzazione dei corsi formativi, all'esecuzione delle delibere assembleari, alla determinazione della quota annuale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea, alla convocazione delle assemblee conferendone mandato al Presidente.

Al Consiglio Direttivo partecipa, con solo voto consultivo, il Presidente uscente, che si indica come Past President.

Articolo 7

IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo coordinandone l'attività;

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 8

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre membri, anche non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati: essi nominano il Presidente nella loro prima riunione convocata dal membro più anziano.

Ogni socio può adire al Collegio.

Il Collegio ha il compito di esaminare e risolvere le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione e i suoi organi.

Il Collegio delibera sui richiami, sospensioni ed espulsioni in conformità a quanto previsto dall'art. 4, inappellabilmente, ex bono et aequo.

Articolo 9

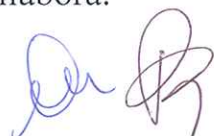
COLLEGIO DEI REVISORI

ABROGATO

Articolo 10

RAPPORTI CON FEDERAVO

L'Associazione nel rispetto delle reciproche autonomie giuridiche ed operative, aderisce alla FEDERAVO, condividendone i principi ispiratori e con la quale collabora.



In particolare partecipa ai convegni ed alle riunioni che la Federavo indice in sede nazionale e regionale, collabora con il Delegato Regionale per l'attuazione delle indicazioni della Federavo, informandolo c'ellè iniziative intraprese.

Articolo 11

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed eventuali immobili comunque pervenuti in proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali accantonamenti e/o eccedenze di bilancio;
- c) introito delle quote sociali annuali;
- d) donazioni e lasciti dei soci e dei simpatizzanti dell'Associazione;
- e) dai contributi e altre erogazioni dello Stato e degli Enti pubblici e privati.

Il patrimonio dell'A.V.O. Zona Intemelia O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017 ssmm se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 12

BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge.

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto, sono abrogate tutte le norme statutarie precedenti.

